

Rapporto della Commissione della legislazione

Messaggio Municipale no. 1407 (Dicastero Cultura e tempo libero)

- Convenzione che regola l'utilizzo e la gestione del Centro Sportivo Roviscagliaie tra la società Gordola Calcio e il Comune di Gordola

Gentile signora Presidente, colleghe e colleghi Consigliere/i Comunali,

la Commissione della legislazione ha esaminato l'incarto messo a sua disposizione relativo all'approvazione del presente messaggio municipale e ritiene corrette le operazioni riguardanti gli atti in materia. Si ringrazia il Capo dicastero sig. Lorenzo Manfredi e il Presidente del Gordola Calcio sig. Gerold Matter per il proficuo incontro avuto e per le relative delucidazioni fornite alla Commissione.

La Commissione saluta con piacere e approva l'intenzione del Municipio di formalizzare i rapporti fra il Comune e il Gordola Calcio attraverso l'adozione di una convenzione che possa fungere da linea guida per entrambe le parti.

Dopo attento esame e analisi degli articoli della Convenzione in oggetto, la Commissione ritiene che, nella sua globalità e nei suoi principi, la Convenzione possa essere adottata così come presentata dal Municipio.

Tuttavia, al fine di rendere ancora più trasparente e migliore il rapporto col Gordola Calcio, la Commissione propone di modificare alcuni articoli, così come esposto qui di seguito (modifiche in sottolineatura), ritenuto che ciò che non è indicato o modificato può essere approvato così come esposto nel messaggio municipale.

La Commissione è certa che la collaborazione e i rapporti fra il Comune e il GC, così come avvenuto sino ad ora nonostante l'assenza di una convenzione, possano proseguire in modo proficuo e con soddisfazione reciproca, nell'interesse dell'attività sportiva e della comunità che compone e che ruota attorno al GC.

Invitiamo quindi il Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio municipale no. 1407 e la relativa Convenzione con gli emendamenti indicati qui di seguito, ritenuto che per il resto la Convenzione può essere approvata così come presentata dal Municipio.

Proposte d'emendamento della Convenzione:

“Art. 3

Durata e disdetta

Il presente mandato di prestazione ha una durata iniziale di 5 anni e può essere disdetto dalle parti dietro preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno in corso. In mancanza di disdetta, il mandato di prestazione si rinnova tacitamente di anno in anno.”

“Art. 6

Utilizzazione
da parte di terzi

L'uso dei campi e delle relative infrastrutture può essere concesso ad altre Società o Associazioni unicamente dal Comune, in accordo col GC, purché l'attività di quest'ultima non venga compromessa.”

(n.d.r per il resto l'articolo rimane invariato)

“Art. 7

Manutenzione ordinaria

I compiti della manutenzione ordinaria del CSR, sono così suddivisi:

Al GC, con la supervisione e la verifica del Comune:

- a) la rigatura dei campi per tutte le partite di campionato e amichevoli;*
- b) la pulizia a seguito di qualsiasi utilizzo delle strutture esterne e dei manufatti quali spogliatoi, servizi (docce, WC, etc.), buvette, locali riunioni, ecc., rimesse e depositi attrezzature;*
- c) la pulizia e i controlli ordinari dei servizi igienici, accessibili anche dall'esterno e utilizzabili da altri utenti del Centro, sono a carico degli utilizzatori;*
- d) l'acquisto del materiale necessario per la rigatura dei campi e i lavori di pulizia oltre a quello per le piccole spese di manutenzione (per quest'ultime, fino ad un massimo di CHF 300.-- per ogni singola spesa).*
- e) sono pure a carico del GC le spese:*
 - 1) Coperture assicurative per mobilio e attrezzature di sua proprietà, e non coperti dall'assicurazione stabili del Comune;*
 - 2) Telefonia - Televisione - internet;*
 - 3) Gestione rifiuti.*

Un addetto del Comune redigerà semestralmente un rapporto all'attenzione del Municipio sullo stato del CSR e sulla corretta esecuzione dei compiti sopra descritti.

Al Comune compete l'esecuzione della manutenzione ordinaria del CSR, segnatamente:

- f) Regolare taglio dei tappeti erbosi dei campi A-B-C;*
- g) Gestione irrigazione;*
- h) Necessari trattamenti specialistici di manutenzione;*
- i) Taglio aree adiacenti;*
- j) I relativi costi per la manutenzione ordinaria, così come delle*

attrezzature necessarie;

- k) Sono a carico del Comune le spese di acqua potabile e parzialmente quelle di elettricità, ritenuto che il GC si assumerà i costi relativi al consumo elettrico nella misura del 20% rispetto agli importi annuali.

Sono pure a carico del Comune le spese di gestione ordinaria dei campi e dei servizi sportivi, dando facoltà al Comune di chiedere un contributo al GC e/o ad eventuali altri utilizzatori.

“Art. 11

Responsabilità

Il GC si assume gli eventuali danni causati alle strutture e ai campi da gioco dai propri membri così come danni cagionati a terzi, e si impegna a sottoscrivere le necessarie polizze assicurative di responsabilità civile il cui importo di copertura minima è fissato nella relativa ordinanza municipale.

Il GC è tenuto in ogni caso ad informare tempestivamente il Comune sulla presenza di guasti o danni cagionati da terzi che richiedono l'intervento di ditte o artigiani per le necessarie riparazioni.

Tutte le altre usuali polizze assicurative sono a carico del Comune di Gordola.

Il Comune declina ogni responsabilità per furti, danni alle persone o alle cose.”

“Art. 12

Conti annuali

Il GC si impegna a presentare al Municipio entro il 30 settembre i conti di gestione della stagione calcistica precedente.”


Nicola Matasci (relatore)



Tiziano Gamboni




Leonardo Matasci



~~Edgardo Cattaneo~~

Johannes Wyss (Presidente)



Sheila Bozzini



~~Alberto Togni~~